

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Preso atto che l’ACI detiene una partecipazione nella Società Ventura Spa pari al 90% del capitale sociale e che il restante 10% è detenuto dalla Società BCD Travel Holding BV; preso atto altresì che, con deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 24 ottobre 2017, è stato autorizzato, in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI, ai sensi dell’art.24 del decreto legislativo n.175/2016, il mantenimento della predetta partecipazione, ricorrendone i requisiti di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e le condizioni previste all’art.4 del medesimo decreto legislativo; considerato, al riguardo, che la citata Società è preposta all’erogazione di servizi nel settore turistico, in particolare nell’ambito dei viaggi d’affari, dell’organizzazione di viaggi *incentive*, delle attività organizzative di eventi e congressi aziendali, nonché nell’offerta di servizi alberghieri e vacanze individuali, con attività riconducibili alle finalità istituzionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), dello Statuto; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 23 luglio 2019 e la documentazione alla stessa allegata, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che la Società Ventura ha sottoscritto un *partner agreement* con il Socio di minoranza BCD Travel Holding BV, con scadenza al 31 luglio 2021, che ha consentito alla stessa Ventura di operare in qualità di *partner* esclusivo per i clienti di BCD Travel presenti nel mercato italiano e di beneficiare dell’accesso esclusivo ai sistemi e al *network* turistico globale della stessa BCD Travel per rendere servizi alla clientela locale della Società, garantendo rilevanti quote di fatturato alla Società Ventura medesima; preso atto, altresì, delle difficoltà insorte nel tempo nei rapporti tra Ventura ed il citato Socio di minoranza, che non consentono allo stato la prosecuzione di un proficuo partenariato nell’ambito della Società e l’efficace sviluppo delle relative attività; considerato, al riguardo, che BCD Travel ha ritirato l’offerta inizialmente formulata per l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta dall’ACI in Ventura Spa e ha successivamente comunicato la propria intenzione di non rinnovare, al momento della scadenza, il richiamato *partner agreement*, cessando così ogni collaborazione; tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Società Ventura, nella riunione del 2 luglio 2019, a seguito della situazione venutasi a creare e dello stato dei rapporti in essere con il Socio di minoranza, ha definito una complessiva operazione di riassetto della stessa Ventura finalizzata ad interrompere i rapporti con BCD Travel e a continuare a garantire, secondo un diverso assetto societario, un efficace presidio operativo nel settore turistico, in tutte le sue accezioni, in considerazione della sua strategicità e stretta necessità ai fini del perseguimento, da parte dell’ACI, delle proprie finalità istituzionali; visto il verbale della citata riunione del Consiglio di Amministrazione di Ventura del 2 luglio 2019, e preso atto di quanto ivi riportato; preso atto in particolare della proposta, formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società, di cedere al Socio di minoranza le *business unit* concernenti le attività

di *Business Travel*, *Mice Fairs&Sport* e *Travel Service Provider*, mediante conferimento delle stesse - unitamente alla maggior parte del personale subordinato ed autonomo, agli asset, ai debiti e crediti, ai contratti ed ai rapporti attivi e passivi - ad una nuova Società, da costituirsi a cura di Ventura, che ne deterrebbe integralmente la proprietà, e contestuale cessione della stessa a BCD Travel Holding BV per un corrispettivo complessivo di 15,4 milioni di euro; preso atto che nell'ambito della stessa operazione è previsto il mantenimento in capo alla Società Ventura di taluni rapporti oggi afferenti ai citati rami d'azienda, tra cui quelli relativi alla gestione del *paddock* Ferrari, a RCS (Giro d'Italia) ed alla partecipazione già detenuta da Ventura nella Società KEL 12 Travel Spa, ceduta a terzi nel mese di gennaio del corrente anno, oltre alle sopravvenienze passive, minusvalenze ed insussistenze attive che dovessero emergere rispetto ai rami di azienda oggetto di alienazione; visti gli elementi essenziali dell'atto costitutivo e lo schema di Statuto della nuova Società, che risultano allegati alla citata nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di gestione del 23 luglio 2019; visto altresì il parere legale parimenti allegato alla predetta nota, concernente in particolare l'ammissibilità giuridica dell'operazione da parte di Ventura Spa, e preso atto dei suoi contenuti; tenuto conto che la costituzione della nuova Società ha carattere temporaneo, essendo strettamente finalizzata alla cessione delle richiamate *business unit* a BCD Travel Holding BV; tenuto conto, altresì, che l'operazione è tesa a realizzare, nel suo complesso, l'alienazione al Socio di minoranza dell'intera partecipazione detenuta dall'ACI nella Società Ventura; rilevata quindi l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2.4, ultimo periodo, del Regolamento di governance delle Società partecipate dall'Ente, in considerazione del diritto di prelazione previsto in capo ai Soci della Società, dall'art. 6 dello Statuto di Ventura, in caso di vendita di partecipazioni sociali; considerato altresì che l'alienazione al Socio di minoranza risulta l'unica soluzione praticabile per salvaguardare il valore delle attività e garantire le migliori condizioni economiche della cessione, a fronte della perdita di valore societario che l'annunciata cessazione del *partner agreement* avrebbe finito per determinare; preso atto inoltre che, nell'ambito della medesima operazione di riassetto e a fronte della cessione delle richiamate *business unit* al Socio di minoranza, il Consiglio di Amministrazione di Ventura ha previsto l'acquisizione della partecipazione del 10% detenuta da BCD Travel Holding BV nella stessa Ventura; considerato che l'operazione è tale da determinare un assetto di pieno controllo della Società Ventura da parte dell'ACI ed è funzionale allo sviluppo delle attività tramite la prevista acquisizione, da parte della stessa Ventura, in funzione del pieno conseguimento delle proprie attività e finalità statutarie nel settore turistico, della Società Blueteam Travel Network Srl, che opera in ambiti di attività analoghi a quelli oggetto di cessione, acquisizione che costituisce oggetto di separata proposta di provvedimento sottoposta al Consiglio Generale nell'odierna seduta; vista la valutazione di *fairness opinion* commissionata dalla Società Ventura ad un esperto indipendente, finalizzata ad ottenere elementi di valutazione concernenti il prezzo di cessione a BCD Travel Holding BV della partecipazione detenuta nella costituenda Società ed il prezzo di acquisto, da parte della stessa Ventura, della partecipazione di minoranza nella Società, attualmente detenuta da BCD Travel Holding BV; tenuto conto che, nell'ambito della predetta valutazione, il valore complessivo delle *business unit* che Ventura

conferirà alla costituenda Società è confermato in 15,4 milioni di euro, come definito dalla stessa Ventura, il valore complessivo della Società Ventura medesima è quantificato in 14 milioni di euro e che, conseguentemente, per quanto attiene alla partecipazione azionaria detenuta in Ventura da BCD Travel Holding BV, pari al 10% del capitale sociale, è confermato il valore di 1,4 milioni di euro definito dalla stessa Ventura; rilevata quindi la convenienza economica di entrambe le operazioni oggetto della presente deliberazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita della predetta costituenda Società e del prezzo di acquisto della partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Ventura detenuta da BCD Travel Holding BV; considerato che l'operazione in argomento risulta coerente con le finalità istituzionali, le vigenti linee strategiche, come definite dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, e le attività di pianificazione dell'ACI relativamente al settore turistico, nelle declinazioni che si sono concretamente realizzate nel tempo nell'ambito della *mission* istituzionale; visto il vigente Regolamento delle Società partecipate dall'Ente; ritenuta la competenza del Consiglio Generale a deliberare in merito alla predetta complessiva operazione di riassetto societario della Società controllata Ventura Spa, in conformità alla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; **autorizza**, nell'ambito del complessivo riassetto societario della Società Ventura Spa, la costituzione da parte della stessa Ventura Spa di una Società, da essa controllata nella misura del 100%, alla quale conferire le *business unit* concernenti le attività di *Business Travel*, *Mice Fairs&Sport* e *Travel Service Provider*, in conformità agli elementi essenziali dell'atto costitutivo di cui al documento che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. I), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **approva** lo schema di Statuto di tale nuova Società, in conformità al documento allegato al verbale della seduta sotto la lett. L), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **autorizza** la Società Ventura Spa a procedere all'integrale cessione, a favore della Società BCD Travel Holding BV, della partecipazione nella costituenda nuova Società, per un corrispettivo complessivo di 15,4 milioni di Euro; **autorizza** infine l'acquisizione da parte di Ventura S.p.A. della partecipazione azionaria nella stessa Società Ventura detenuta dal Socio di minoranza BCD Travel Holding BV, pari al 10% del capitale sociale, al corrispettivo di 1,4 milioni di Euro. Ai fini di ogni conseguente adempimento, si applicano le previsioni del vigente Regolamento di governance delle Società partecipate da ACI.”.

ALLEGATO I) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 24 LUGLIO 2019

Elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'art. 2.1 del Regolamento di Governance ACI e dall'art. 2328 del codice civile.

1) Denominazione sociale: la denominazione è ancora in corso di studio. La società avrà la forma della società per azioni.

2) Soci: Ventura S.p.a.

3) Sede legale: Milano, viale Sarca, 336; non sono previste sedi secondarie al momento della costituzione della società.

4) Oggetto sociale:

- l'attività turistica in genere e quindi la gestione di agenzie di viaggi e la relativa assunzione di incarichi di rappresentanza di ferrovie, società aeree, di navigazione o di altre imprese di trasporto internazionali o nazionali, di agenzie ed attrezzature turistiche;

- l'organizzazione di viaggi in proprio, la fornitura di servizi di addestramento a corsi di formazione in generale ed in particolare nell'ambito del turismo, la fornitura di servizi nell'ambito turistico, la gestione di beni immobili propri e di terzi, la produzione di servizi incentrati sulla messa a disposizione di beni immobili e relativa fornitura di tutti i servizi gestionali ad essi connessi, collegati e comunque attinenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, organizzazioni di meeting di lavoro, congressi, riunioni, conferenze, corsi di addestramento professionale, segreteria, segreteria telefonica, manutenzione, domiciliazione, consegne e recapiti, messa a disposizione di macchine con e senza autista.

Nello svolgimento delle attività turistiche in genere e di tutti i servizi di viaggi e turismo sopra descritti, la società copre in particolare i segmenti di:

“business travel” ovvero la gestione di viaggi d'affari per conto di aziende nazionali ed internazionali;

“turismo”, ovvero la gestione degli spostamenti individuali e di gruppo per scopi privati;

“fiere”, ovvero l'assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per la partecipazione alle fiere ed esibizioni in genere;

“meeting and incentive” ovvero l'assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per l'organizzazione di riunioni di lavoro di qualsiasi tipo o per l'organizzazione di viaggi;

“outsourcing”, ovvero l'offerta di servizi di viaggi e di assistenza professionale ad altri operatori del settore e non.

Tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

5) Capitale sociale da sottoscrivere: € 15.500.000,00, da liberare integralmente mediante conferimenti in natura dell'azienda di cui è titolare Ventura S.p.a.

6) Numero Azioni e valore nominale, loro caratteristiche e modalità di emissione e circolazione: il capitale sociale sarà composto da n°15.500.000 azioni nominative del valore unitario di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da emettere nella forma di titoli azionari nominativi e da vedere limitate nella circolazione da clausola di prelazione.

7) Valore attribuito al bene conferito in natura: € 15.500.000,00.

8) Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti: in sede di approvazione del bilancio, i Soci deliberano anche sulla destinazione degli utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

9) Benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori: non previsti.

10) Sistema di amministrazione adottato e poteri.

Sistema: la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri.

Nomina: l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Composizione: la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dalla vigente normativa applicabile.

Poteri: al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ivi comprese tutte le operazioni con Istituti di credito ed il rilascio di fidejussioni. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché la rappresentanza e la cura delle Pubbliche Relazioni, e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Deleghe: il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato determinando i contenuti della delega, nei limiti di Legge e di statuto. Il Consiglio definisce inquadramento e poteri del Direttore Generale, il quale deve essere nominato dall'Assemblea.

Rappresentanza: la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Emolumenti: la retribuzione fissa e variabile dell'Amministratore Delegato e del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo, tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

11) Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge. L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

la composizione del Collegio Sindacale deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dalla vigente normativa applicabile.

La revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di Revisione Legale iscritta nell'apposito Registro; la medesima delibera di nomina ne determina il compenso.

12) Nomina dei primi amministratori e sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale: sarà indicato in sede di atto costitutivo, in quanto sono ancora in corso le procedure di scelta con verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge.

13) Importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società: indicativamente stimato in Euro 3.000,00.

14) Durata: fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.

Lo Statuto della Società è allegato in bozza.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) E' costituita una Società per Azioni avente la denominazione: "[o] S.p.a." (la "Società"). "[o]" è una società strumentale all'Ente Pubblico - ACI Automobile Club d'Italia.

ART. 2) La Società ha sede legale in **Milano**.

La pubblicità del trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione c.c.

La Società, con deliberazione assunta a norma di legge, può istituire e chiudere altrove sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ART. 3) La Società ha per oggetto:

- l'attività turistica in genere e quindi la gestione di agenzie di viaggi e la relativa assunzione di incarichi di rappresentanza di ferrovie, società aeree, di navigazione o di altre imprese di trasporto internazionali o nazionali, di agenzie ed attrezzature turistiche;
- l'organizzazione di viaggi in proprio, la fornitura di servizi di addestramento a corsi di formazione in generale ed in particolare nell'ambito del turismo, la fornitura di servizi nell'ambito turistico, la gestione di beni immobili propri e di terzi, la produzione di servizi incentrati sulla messa a disposizione di beni immobili e relativa fornitura di tutti i servizi gestionali ad essi connessi, collegati e comunque attinenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, organizzazioni di *meeting* di lavoro, congressi, riunioni, conferenze, corsi di addestramento professionale, segreteria, segreteria telefonica, manutenzione, domiciliazione, consegne e recapiti, messa a disposizione di macchine con e senza autista.

Nello svolgimento delle attività turistiche in genere e di tutti i servizi di viaggi e turismo sopra descritti, la società copre in particolare i segmenti di:

"*business travel*" ovvero la gestione di viaggi d'affari per conto di aziende nazionali ed internazionali;

"turismo", ovvero la gestione degli spostamenti individuali e di gruppo per scopi privati;

"fiere", ovvero l'assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per la partecipazione alle fiere ed esibizioni in genere;

"*meeting and incentive*" ovvero l'assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per l'organizzazione di riunioni di lavoro di qualsiasi tipo o per l'organizzazione di viaggi;

"outsourcing", ovvero l'offerta di servizi di viaggi e di assistenza professionale ad altri operatori del settore e non.

La Società potrà inoltre coprire altri segmenti di business non riportati nell'elenco di cui sopra, che si intende esemplificativo ma non esaustivo.

La Società, sempre nel settore dei viaggi e del turismo in genere, può acquistare, amministrare, sfruttare e cedere brevetti d'invenzione, marchi e diritti *Know-how* tecnico e industriale, fornitura di servizi ad alto valore aggiunto alle aziende, quali consulenza tariffaria, consulenza nell'individuazione di politiche aziendali, introduzione di servizi elettronici avanzati, predisposizione di accordi globali con i fornitori di servizi, apertura di un nodo Internet per fornitura di servizi *on-line*; potrà inoltre esercitare la gestione di attività nel settore dell'informazione e dell'editoria, anche attraverso l'uso di mezzi audio visivi, come la trasmissione e la produzione di programmi radiofonici e televisivi, con espressa esclusione dell'attività di pubblicazione di quotidiani, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 agosto 1981 n. 416 e nei limiti della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675.

La Società ha inoltre per oggetto l'attività di tipo commerciale nella più ampia accezione del termine ed in particolare la commercializzazione di tutti i prodotti inerenti il settore dei viaggi quali abbigliamento, valigeria, accessori, pubblicazioni, audiovisivi, strumenti elettronici e quant'altro di utile e consono per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà esercitare tutte le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari e creditizie necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la dazione di ipoteca e la fidejussione a favore di terzi, potrà infine assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre aziende e società, anche con oggetto diverso, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.

ART. 4) La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

CAPITALE SOCIALE - PRELAZIONE

ART. 5) Il capitale sociale è determinato in **Euro 15.500.000,00 (quindicimilionicinquantomila)** ed è rappresentato da azioni ordinarie numero 15.500.000 (quindicimilionicinquecentomila) da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 c.c.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di nuove azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione ed anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

I finanziamenti che i soci dovessero effettuare in conto capitale, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, si intendono infruttiferi di interessi.

La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate sotto l'osservanza delle norme in vigore.

ART. 6) Le azioni della Società sono trasferibili nel rispetto del diritto di prelazione attribuito ai soci, alle condizioni di seguito indicate.

Le disposizioni contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento delle azioni della Società.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

- (a) "Titoli": indica le azioni della Società, i diritti di opzione, i warrant e ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di acquistare o sottoscrivere, azioni della Società;
- (b) "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, la costituzione di rendita, l'intestazione fiduciaria, il conferimento in natura, la vendita forzata, in blocco, coattiva, l'assegnazione a seguito di escussione del pegno, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione, conferimento o affitto di azienda o ramo d'azienda, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, *equity swap*, la *cessio bonorum*, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, a qualsiasi titolo, volontariamente o coattivamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà, detenzione e/o possesso di diritti di acquisto o di sottoscrizione di Titoli, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto), o anche solo obbligatori su Titoli;
- (c) "terzo/i potenziale/i acquirente/i": la persona, fisica o giuridica, l'ente, l'associazione, e, in generale, qualsiasi soggetto (inclusi i soci della

Società) suscettibile di rendersi cessionario dei Titoli della Società, che abbia manifestato un'offerta in tal senso.

Il socio che intenda trasferire propri Titoli a terzi potenziali acquirenti deve preventivamente inviare a tutti gli altri azionisti risultanti dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro (e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società), una proposta scritta di vendita, allegando alla stessa l'offerta integrale ricevuta dal terzo/i potenziale/i acquirente/i dei Titoli, dalla quale dovranno in ogni caso risultare (i) le generalità complete del terzo potenziale acquirente e, qualora quest'ultimo sia una persona giuridica, del soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., (ii) l'indicazione del corrispettivo per il trasferimento dei Titoli ed (iii) i relativi termini e condizioni per la cessione degli stessi, ivi comprese le relative modalità di pagamento (la "Proposta").

Il socio o i soci che intendono esercitare il proprio diritto di prelazione dovranno accettare la Proposta con riferimento a tutti i, e non solo parte dei, Titoli oggetto della Proposta stessa, mediante lettera raccomandata indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci (nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione), da consegnarsi alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Nel caso in cui la Proposta venga accettata da più di un socio, i Titoli verranno attribuiti ai soci accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

La sopra menzionata Proposta equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la Proposta viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento l'azionista cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella Proposta medesima.

Nel caso in cui la Proposta non venga accettata da nessuno dei soci, il socio offerente potrà trasferire i Titoli al terzo potenziale acquirente menzionato nella Proposta stessa, allo stesso prezzo, ai medesimi termini e condizioni e con le stesse modalità e indicati nella Proposta, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni per accettare la Proposta previsto a favore degli altri soci ai sensi del presente articolo. Decorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza che l'offerente abbia liberamente trasferito i Titoli, l'offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di cui al presente articolo.

La medesima procedura di cui sopra si applicherà, *mutatis mutandis*, anche nell'ipotesi in cui il socio offerente intenda trasferire i propri Titoli in assenza di un'offerta ricevuta da un terzo potenziale acquirente. In tal caso, la Proposta indicherà tutti gli altri termini rilevanti del trasferimento, come sopra individuati, fatta eccezione per le generalità del terzo potenziale acquirente.

In tale ipotesi, qualora la Proposta non venga accettata da nessuno dei soci, il socio offerente potrà trasferire i propri Titoli a terzi potenziali acquirenti successivamente individuati a condizione che:

- (i) il socio offerente abbia comunicato agli altri azionisti risultanti dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro (e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società), le generalità complete del terzo potenziale acquirente successivamente individuato e, qualora quest'ultimo sia una persona giuridica, del soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e copia dell'offerta integrale ricevuta dal terzo potenziale acquirente contenente i medesimi termini e condizioni indicati nella Proposta;
- (ii) gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione entro i 20 (venti) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto che precede;
- (iii) il trasferimento dei Titoli al terzo avvenga ai medesimi termini e condizioni e con le stesse modalità e indicati nella Proposta, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 20 (venti) giorni di cui al punto che precede.

In tutti i casi in cui la natura del negozio specificato nella Proposta non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, gli azionisti potranno acquistare i Titoli versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come di seguito specificato.

In tali casi, se l'azionista offerente e gli azionisti che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione non concordano sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore scelto di comune accordo tra società di revisione ovvero banche di investimento, a condizione che l'arbitratore sia un professionista indipendente e neutrale di reputazione internazionale. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore entro 20 (venti) giorni dall'esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti, l'arbitratore sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Il prezzo determinato dall'arbitratore con equo apprezzamento sarà finale e inappellabile tra le parti. Il costo dell'arbitratore sarà

sostenuto in parti uguali dall'azionista offerente e dagli azionisti aventi diritto di prelazione.

Il trasferimento di Titoli per atto tra vivi eseguito compiuto in contrasto con, o senza l'osservanza di tutto quanto previsto nel presente articolo, sarà inefficace nei confronti della Società e dei soci. In particolare in tal caso, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei Titoli acquisiti in violazione del presente statuto e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto o altri diritti amministrativi e il diritto ad una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Società e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare i Titoli con effetto verso la Società.

I limiti al trasferimento dei Titoli previsti dal presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di Titoli da un socio ad un qualunque soggetto che controlli uno dei soci, sia controllato da questi o sia sottoposto al comune controllo di uno dei soci, ove per controllo si intende quello previsto dall'articolo 93 del D.Lgs n. 58/1998 (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 20 (venti) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo;
- (b) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento delle azioni in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento delle azioni quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ritrasferimento al trasferente della proprietà delle azioni. Nel caso in cui tale ritrasferimento - per qualsiasi motivo - non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul libro soci della Società entro 20 (venti) giorni dal venir meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento delle azioni come Trasferimento Infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (i) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (ii) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tali azioni saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

ART. 6-BIS) Ciascun certificato azionario emesso dalla Società porterà la seguente legenda: "le azioni rappresentate dal presente certificato sono sottoposte alle restrizioni in materia di trasferibilità stabilite dalle disposizioni dell'art. 6 dello statuto".

ART. 7) La società non può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni.

ASSEMBLEE

ART.8) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Le convocazioni, sia delle assemblee ordinarie che straordinarie, possono essere comunque effettuate anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

Il luogo di convocazione o di riunione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o altrove purché in Italia, secondo quanto è indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze delle assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovverosia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati, sostanzialmente, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi all'assemblea dal presidente di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i

luoghi e le modalità di collegamento audio/video messi a disposizione dalla società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 9) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fatto salvo quanto di seguito previsto, tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U. ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" o il "Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, il soggetto che procede alla convocazione potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla G.U. ovvero sui predetti quotidiani):

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax inviato ai soggetti sopra indicati, con rapporto positivo di trasmissione;
- d) messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati, a condizione che questi ultimi, entro la data stabilita dell'assemblea, abbiano confermato per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

ART. 10) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

ART. 11) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

ART. 12) La nomina delle cariche sociali, se non avviene per acclamazione unanime, si fa a maggioranza relativa del capitale intervenuto.

ART. 13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in assenza, da altra persona scelta dai soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori anche non soci.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, indicando le modalità ed il risultato, identificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale, che deve essere trascritto senza indugio sull'apposito libro delle assemblee, devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

ART. 14) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, alle condizioni di cui all'art. 11 comma 3 d.lgs. 175/2016 e ferma restando la norma e la conseguente facoltà prevista dal precedente comma 2 dello stesso anzidetto articolo, in tema di organo amministrativo delle società a controllo pubblico.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dalla vigente normativa applicabile.

Essi durano in carica per il periodo che l'assemblea di volta in volta determina che non potrà superare tre esercizi. I membri eletti sono rieleggibili.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione favorevole del Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la metà o la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio è decaduto, senza diritto all'indennizzo per gli amministratori decaduti, e l'assemblea per la nomina

del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza.

L'assemblea determina il compenso al Consiglio di Amministrazione oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

La Società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 15) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Può nominare pure un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

E' esclusa la carica di vicepresidente.

ART. 16) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, ogni volta che gli affari sociali lo esigano.

Sarà inoltre convocato quando ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno due amministratori o almeno due membri del Collegio Sindacale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per telegramma o per telefax ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi in carica, almeno quindici (15) giorni prima della riunione. Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato (se nominato) forniranno a ciascun Consigliere, almeno tre (3) giorni lavorativi prima della riunione, la documentazione relativa alle materie indicate all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

ART. 17) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e che le deliberazioni vengano assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione solo nel caso in cui coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato, qualora vi prendano

parte tutti componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e tutti i membri effettivi in carica del Collegio Sindacale.

ART. 18) Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ivi comprese tutte le operazioni con Istituti di credito ed il rilascio di fidejussioni, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti degli statuti alle disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2365 c.c. si applica in ogni caso l'art. 2436 c.c.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché la rappresentanza e la cura delle Pubbliche Relazioni, e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

ART. 18-BIS) Fermo restando quanto disposto dall'art. 2381, comma quarto, cod. civ., le seguenti materie non possono essere delegate e richiedono l'adozione di una delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) adozione ed approvazione di *budget* e *business plan*;
- b) effettuazione di investimenti di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) non previsti nel *budget* e/o nel *business plan*;
- c) assunzione e licenziamento di dirigenti e direttori generali;
- d) adozione di modifiche al modello di *business*;
- e) promuovere (ovvero resistere a) azioni giudiziarie di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e/o che comunque abbiano un impatto sulla reputazione degli azionisti, fatta eccezione per i contenziosi che dovranno, nell'interesse della Società, essere promossi in via d'urgenza, ferma comunque la necessità di ratifica di tali contenziosi nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione utile;
- f) acquisto, vendita, permuta, affitto e conferimento dell'azienda e/o di rami d'azienda della Società;
- g) ingresso in alleanze strategiche, joint venture, consorzi o operazioni similari, ivi incluse l'approvazione di progetti di fusione e scissione e proposte di aumenti di capitale riservati con esclusione o comunque senza applicazione del diritto di opzione;
- h) costituzione di nuove società nonché sottoscrizione, acquisto, vendita, permuta, conferimento e/o comunque

atti di disposizione di azioni, quote e altri strumenti partecipativi;

- i) concessione di prestiti e finanziamenti sotto qualsiasi forma al di fuori dell'attività ordinaria della Società e in ogni caso eccedenti Euro 100.000,00 (centomila/00);
- j) costituzione di patrimoni destinati;
- k) rilascio di garanzie reali e/o personali per obbligazioni di terzi; e
- l) operazioni con parti correlate.

ART. 19) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato determinando i contenuti della delega, nei limiti di Legge e di statuto.

Il Consiglio definisce inquadramento e poteri del Direttore Generale, il quale deve essere nominato dall'Assemblea.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La retribuzione fissa e variabile dell'Amministratore Delegato e del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 20) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge.

La composizione del Collegio Sindacale deve garantire la presenza, al suo interno, anche con riferimento ai sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci, ad essi subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

La revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di Revisione Legale iscritta nell'apposito Registro; la medesima delibera di nomina ne determina il compenso.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila: - sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento; - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

ART. 21) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio provvede alla redazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

L'inventario deve essere compilato e presentato nel termine e con le modalità più adeguate e con l'osservanza delle norme in proposito previste dalle leggi vigenti.

ART. 22) Sulla ripartizione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al Fondo di Riserva Legale, delibera l'assemblea che approva il bilancio.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 23) In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l'assemblea, nei casi previsti dalla legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.